



Estratto dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Delibera del Consiglio n. 63/2022 del 10 novembre 2022, 27/2023 del 16 aprile 2023 e 64/2023 del 13 novembre 2023)

Art. 9 - Ingresso

1. L'accesso ai locali dell'Istituto è permesso cinque minuti prima dell'inizio della lezione (7,55), al suono della prima campanella, per permettere agli studenti di recarsi nelle proprie aule. 2. In caso di avverse condizioni meteorologiche, il Dirigente o il suo Collaboratore / Referente di plesso, se è presente in servizio sufficiente personale ausiliario per garantire la vigilanza e la sorveglianza degli studenti, può autorizzare volta per volta l'ingresso anche prima delle 7,55, fornendo specifiche disposizioni agli studenti.

3. Durante l'ingresso gli studenti sono tenuti ad osservare le indicazioni fornite dal personale ausiliario, mantenendo un comportamento che non pregiudichi la sicurezza e garantendo un celere spostamento sulle scale e nei piani.

4. Gli studenti sono tenuti ad essere presenti in aula e pronti a partecipare alla lezione, con la disponibilità del materiale didattico richiesto e necessario, nonché con un abbigliamento adatto e funzionale alle attività previste nei termini previsti dal successivo art. 16 c. 5, all'inizio della stessa (ore 8,00, salvo modifiche dell'orario), segnalato dal suono della seconda campanella.

5. Per motivi collegati alla sicurezza e alle responsabilità assunte dal personale dell'Istituto ai sensi degli articoli 1218 e 2048 del C.C., dalle ore 8,05 i cancelli di accesso ai plessi sono chiusi dal personale incaricato. Sono riaperti dal medesimo personale per 10 minuti, al plesso Ferrari per l'uscita della quarta e quinta ora e, al plesso Agnelli per l'uscita della quinta e sesta ora. Durante i restanti periodi l'apertura dei cancelli è effettuata su richiesta, tramite campanello.

Art. 10 - Ritardo all'ingresso

1. Lo studente in ritardo è ammesso dall'insegnante in servizio se il ritardo non supera i cinque minuti dal suono della seconda campanella, se è occasionale e se è indipendente dalla volontà dello studente. In caso contrario lo studente è affidato dal docente al personale ausiliario che lo accompagna dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore/Referente di plesso, per i provvedimenti del caso. Il Dirigente (o il suo delegato) potrà autorizzare l'ingresso alla seconda ora.

2. Se il ritardo supera i cinque minuti, lo studente è ammesso all'inizio della seconda ora (ore 9,00, salvo modifiche dell'orario), direttamente dal docente in servizio nella classe alla seconda ora. In attesa dell'ingresso in aula, lo studente resta nell'atrio o in altro locale idoneo sotto la temporanea sorveglianza dei collaboratori scolastici in servizio.

3. Ingressi alla terza ora non sono consentiti salvo in casi eccezionali (visite mediche, analisi...) e alla presenza del genitore (per gli alunni minorenni) che motiva e giustifica personalmente il ritardo e sono autorizzati dal Dirigente o dal Collaboratore/Referente di plesso.

4. Ingressi alla quarta o quinta ora non sono consentiti. Nel caso in cui lo studente minorenne, si presenti a scuola senza essere accompagnato da un familiare, la segreteria avviserà la famiglia che è

tenuta a recuperare da scuola il proprio figlio nel minor tempo possibile. Nel caso di studente maggiorenne, lo stesso non sarà autorizzato ad accedere alle lezioni.

5. Il ritardo è giustificato da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni, o direttamente dagli studenti, se maggiorenni, sul Registro elettronico tramite le credenziali personali, il giorno stesso in cui si verifica o, al più tardi, prima dell'inizio delle lezioni del giorno successivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide anche nel caso in cui, per motivi organizzativi, l'orario di inizio delle lezioni, sia posticipato alla seconda o terza ora.

Art. 11 - Uscite anticipate

1. Le uscite anticipate sono da considerarsi eventi eccezionali, poiché intervengono significativamente sulla partecipazione al percorso formativo. Devono pertanto essere limitate alle situazioni di estrema necessità e connesse ad impegni non procrastinabili, quali visite mediche urgenti o impegni familiari non altrimenti programmabili.

2. Le uscite anticipate, al massimo di un'ora, sono autorizzate non prima della fine della penultima ora. Solo in caso di malessere o grave indisposizione è autorizzata l'uscita prima della fine della penultima ora, alla presenza dei genitori, anche per gli alunni maggiorenni, o tramite assistenza del Pronto Intervento Sanitario (118).

3. Nel caso di richiesta di uscita anticipata prevista al termine della penultima ora, lo studente, al momento dell'ingresso nell'Istituto e comunque entro le ore 9,00, avvisa i collaboratori scolastici in servizio all'entrata. I collaboratori scolastici all'ingresso prendono nota della richiesta su apposito registro. Il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, nel caso di alunni minorenni, presentandosi all'ora per la quale è prevista l'uscita, fornisce le generalità ai collaboratori scolastici in servizio, che avvertono l'alunno che l'uscita è autorizzata e lo consegnano al genitore in attesa nell'atrio. Chi ritira lo studente controfirma il registro delle uscite anticipate.

4. E' ammessa delega al ritiro di studente a familiari maggiorenni, precedentemente individuati tramite apposito modulo ad inizio anno scolastico, dietro presentazione del documento di identità al personale ausiliario all'ingresso.

5. Gli alunni maggiorenni sono autorizzati all'uscita anticipata anche in assenza del genitore, fatto salvo situazioni di improvviso malessere o grave indisposizione.

6. L'uscita anticipata è giustificata da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni, o direttamente dagli studenti se maggiorenni, sul Registro elettronico tramite le credenziali personali, il giorno stesso in cui si verifica o, al più tardi, prima dell'inizio delle lezioni del giorno successivo.

7. L'uscita anticipata, per evidenti motivi legati alla continuità dell'ora di lezione che non deve essere interrotta, è consentita solo al cambio dell'ora (alle 12,00 o alle 13,00, salvo modifiche di orario, o nel caso del punto successivo, alle ore 11,00), ad esclusione delle uscite autorizzate a causa di improvviso malessere o grave indisposizione.

8. Eventuali richieste di uscite anticipate prima delle ore 12,00, per gravi e documentati motivi, devono essere comunicate almeno il giorno prima al Dirigente Scolastico che le autorizza in via eccezionale, anche tramite i Collaboratori/Referenti di plesso.

9. Gli studenti autorizzati all'uscita, sia minorenni che maggiorenni, attendono nella propria aula l'arrivo del docente in servizio all'ora successiva e gli comunicano verbalmente che si stanno allontanando dall'Istituto. Il docente registra pertanto l'uscita e l'assenza sul Registro elettronico.

10. Non sono consentite entrate in ritardo ed uscite anticipate nella medesima mattinata. 11. Agli studenti che superano, cumulativamente, dieci entrate in ritardo e/o uscite anticipate per ciascun periodo didattico (trimestre o quadrimestre) viene assegnata, da parte del Docente

Coordinatore di classe, una nota disciplinare sul Registro elettronico che evidenzia la “mancanza continuativa di partecipazione alle attività didattiche” quale infrazione disciplinare lieve ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. b del Regolamento di disciplina per gli studenti e le studentesse.

Art. 13 - Assenze

1. L’iscrizione all’Istituto comporta per gli alunni l’obbligo della frequenza e la puntuale osservanza dell’orario delle lezioni, se non impediti da giustificati motivi.
2. Fatte salve le situazioni riconducibili alla applicazione delle deroghe alla frequenza minima stabilite dalla delibera del Collegio Docenti, secondo quanto previsto dall’art. 14, c. 7 del DPR 122/09, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
3. Alla determinazione del numero di ore di assenza per la validità dell’anno scolastico, contribuiscono anche le ore non frequentate a causa di entrate in ritardo e di uscite anticipate, calcolate tramite Registro elettronico.
4. Le assenze sono giustificate da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni, o direttamente dagli studenti se maggiorenni, sul Registro elettronico tramite le credenziali personali, entro lo stesso giorno in cui si verifica l’assenza o, al più tardi, prima dell’inizio delle lezioni del giorno di rientro a scuola. Non è prevista la presentazione di certificazioni mediche, salvo che per specifiche disposizioni sanitarie.
5. La mancata giustificazione delle assenze decorsi tre giorni dal rientro a scuola, compreso il giorno del rientro, si configura quale infrazione disciplinare lieve ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. i del Regolamento di disciplina per gli studenti e le studentesse.
6. Nel caso di previste assenze prolungate, chi esercita la responsabilità genitoriale o lo studente, se maggiorenne, avvisa con opportuno anticipo il Docente coordinatore di classe.
7. Il Docente Coordinatore di classe, nel caso in cui ravvisi il prossimo raggiungimento della soglia massima di ore di assenza, avvisa formalmente la famiglia del rischio di non validità dell’anno scolastico e delle conseguenze previste al precedente comma 2 del presente articolo.
8. Le assenze in occasione di verifiche programmate, specie se reiterate (c.d. assenze strategiche) saranno evidenziate sul Registro elettronico, tramite annotazione generica, e saranno prese in considerazione per la definizione del voto di comportamento.

Art. 14 - Variazioni d’orario per cause di forza maggiore

1. Nel caso in cui si renda necessario posticipare l’ingresso di una intera classe o anticiparne l’uscita, il Dirigente o il suo Collaboratore/Referenti di plesso comunica alla classe la variazione di orario almeno il giorno prima, tramite Registro elettronico, nella sezione Bacheca/comunicazioni. Il genitore certifica la presa visione della comunicazione di uscita anticipata. Il docente in servizio alla prima ora, eseguito l’appello, verifica la “presa visione” del genitore. Nel caso di assenza della “presa visione” del genitore, lo studente minorenne è tenuto a restare a scuola fino al termine dell’orario ordinario, salvo il ritiro da parte del genitore, e può essere inserito in altra classe parallela.
2. 3. Se la necessità di anticipare l’uscita di una classe si verifica nella medesima mattinata, le famiglie degli alunni minorenni saranno avvisate con la stessa modalità attraverso il Registro elettronico, nella sezione Bacheca/comunicazioni. Gli studenti saranno autorizzati ad uscire solo dopo che il genitore avrà certificato la presa visione della comunicazione, verificata dal docente in servizio l’ora prima dell’uscita anticipata per cause di forza maggiore.